



COMUNE DI SERRE

Provincia di Salerno

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 2015

Egr. Contribuente,

anche per l'anno 2015 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ed è integrata dallo specifico Regolamento approvato dal Comune e pubblicato sul sito informatico del Ministero delle finanze e sui siti <http://www.comune.serre.sa.it> e sul sito www.pubblialifana.it

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVE PERTINENZE: ESENTI (Ad eccezione delle categorie catastali **A/1, A/8 o A/9**). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

ALIQUOTE. Sono confermate le aliquote per l'anno 2014, ovvero:

- **4,1 per mille: Abitazione principale** e relative pertinenze, per le sole categorie catastali **A/1, A/8 o A/9**.

E' prevista la sola detrazione di € 200,00 per tali unità immobiliari, non essendo più applicabili le detrazioni relative ai figli a carico. La predetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

- **9,6 per mille: Immobili diversi dall'abitazione principale, altri fabbricati, aree edificabili**

TERRENI AGRICOLI

1. **5 per mille*: FOGLI 35-36-37**

2. **7,60 per mille : FOGLI DAL 1 AL 34**

ad eccezione di quelli coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004 (che sono esenti); nonché nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. (Attenzione: l'esenzione spetta solo nel caso di affitto o comodato da coltivatore professionale a coltivatore professionale)

- **Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti.**

* **N.B.** L'aliquota dei terreni agricoli potrebbe essere modificata prima della scadenza della prima rata, o anche prima della rata a saldo. Vi invitiamo quindi a consultare il sito del Comune e/o del Ministero delle finanze per verificare eventuali variazioni.

AGEVOLAZIONI ESENZIONI. Sono previste dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23.

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE. Sono previste dall'art. 1, comma 707 della L. n. 147/2013.

(Cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge; unica unità immobiliare del personale delle Forze armate; unità immobiliare adibita ad abitazione principale da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero; unità immobiliare adibita ad abitazione principale da cittadini italiani non residenti nel territorio).dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO - MOLTIPLICATORI

BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%**, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);

55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

135 per i terreni agricoli

Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2015.

QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO:

SCADENZE: 1 ^ RATA: 16 GIUGNO (ACCONTO); 2 ^ RATA: 16 DICEMBRE (SALDO)

SISTEMI DI PAGAMENTO:

- **MODELLO F24** (disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e Sito Pubblialifana)
- **BOLLETTINO POSTALE** (disponibile presso gli uffici postali)

CODICE CATASTALE COMUNE DI SERRE: I666

CODICI TRIBUTO:

altri fabbricati (QUOTA COMUNE)	3918	-
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (QUOTA COMUNE)	3912	-
fabbricati rurali ad uso strumentale (QUOTA COMUNE)	3913	-
aree fabbricabili (QUOTA COMUNE)	3916	-
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota stato)	3930	
Terreni agricoli	3914	

TASI

QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, **ivi compresa l'abitazione principale** come definita ai fini dell'IMU, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

ALIQUOTE. Sono confermate le aliquote per l'anno 2014, ovvero:

- **2 per mille: Abitazione principale** e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie **A1, A8 o A9**

- **0 per mille: Altri immobili** diversi da abitazione principale e per le aree fabbricabili.

SCADENZE. 1 ^ RATA: 16 GIUGNO (ACCONTO); 2 ^ RATA: 16 DICEMBRE (SALDO)

CODICI TRIBUTO TASI:

Abitazioni principali e pertinenze	3958	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959	
Aree fabbricabili	3960	
Altri fabbricati	3961	